

STATUTO

IL PELLICANO TELEVITA - SOCIETA' COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIANO DI SORRENTO NA VIA
CARLO AMALFI 24

Numero REA: NA - 519856

Codice fiscale: 02771391212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA A	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) Il presente statuto disciplina la società cooperativa	
	denominata "IL PELLICANO TELEVITA - Società Cooperativa	
	Sociale", con sede in Piano di Sorrento.	
	L'assemblea, con le modalità richieste dalla legge, potrà	
	istituire sedi secondarie, filiali, unità locali e uffici in	
	tutto il territorio nazionale, regionale ed estero. La	
	società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea e comunque non	
	potrà essere sciolta prima che siano stati assolti tutti gli	
	obblighi sociali anche quelli assunti verso enti ed istituti	
	finanziari.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ART. 2) La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico prevalente e svolge la propria attività	
	mutualistica in funzione dell'oggetto sociale in seguito	
	indicato, ed in conformità dei Decreti Legislativi 5/2003 e	
	6/2003.	
	ART. 3) La Cooperativa, nei limiti delle vigenti leggi e con	
	le relative autorizzazioni ove previste, senza finalità	
	speculative, al fine di perseguire i predetti scopi, a norma	
	dell'art. 1 lettera "A" della legge 381/91, ha per oggetto	
	l'esercizio delle seguenti attività:	
	1	

	- la gestione di mezzi e la prestazione di servizi nei campi	
	del telesoccorso, assistenza telematica, assistenza	
	domiciliare anziani, servizio ambulanza;	
	- assistenza domiciliare estesa ai portatori di handicap;	
	- assistenza materiale per alunni disabili;	
	- trasporto disabili e anziani;	
	- gestione di case di riposo e centri socio educativi per	
	portatori di handicap;	
	- organizzazione di corsi di formazione per operatori sociali	
	nell'ambito delle competenze della cooperativa;	
	- organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche del	
	III settore;	
	- organizzazione in collaborazione con gli enti locali,	
	scuole, università ecc., ricerche (censimenti) sulle reali	
	necessità delle fasce di popolazione disagiate;	
	- assistenza infermieristica e medica;	
	- assistenza a minori a rischio e famiglie indigenti;	
	- organizzazione di assistenza domiciliaria integrata.	
	La Cooperativa "IL PELLICANO TELEVITA - Società Cooperativa	
	sociale", è patrocinata dall'Associazione di Volontari per la	
	Solidarietà "IL PELLICANO".	
	Alla medesima Associazione la Cooperativa si riferisce,	
	attenendosi strettamente alle finalità dalla stessa	
	perseguite ed espresse dall'art. 4 del suo Statuto.	
	Pertanto la cooperativa si ispira a principi di solidarietà,	
	2	

	di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una	
	società non strutturata sullo sfruttamento: idee guida del	
	movimento cooperativo mondiale.	
	Operando secondo questi principi intende organizzare una	
	entità di servizio che persegua, mediante la solidale	
	partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento,	
	scopi economici, sociali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà perciò compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo	
	necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al	
	medesimo.	
	Per il conseguimento dei propri scopi sociali la Cooperativa	
	potrà giovare dell'opera di dipendenti - soci o non soci -	
	da inquadrarsi in un rapporto di lavoro indipendente, secondo	
	le norme regolanti le singole categorie.	
	Potrà pure giovare dell'opera di volontari - soci o non soci	
	- i quali presteranno la loro opera gratuitamente, senza dar	
	luogo a un rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo per	
	la Cooperativa all'osservanza delle norme relative	
	all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, al lavoro	
	notturno e a tutto quanto regola il rapporto di lavoro.	
	La specifica natura di lavoro dipendente o di lavoro	
	volontario dovrà essere preliminarmente determinata e	
	3	

	confermata per iscritto dalle parti interessate, prima	
	dell'inizio delle prestazioni.	
	L'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e le	
	prestazioni lavorative che contribuiscono al raggiungimento	
	degli scopi sociali della Cooperativa, sono disciplinati dal	
	Regolamento previsto all'art. 6 della legge 142/2001.	
	La società potrà, ai sensi dell'art. 51 L. 448/98, presentare	
	progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il	
	consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate al fine	
	di godere dei benefici di cui al D.L. 26/95.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 4) Sono denominati "Soci" (ovvero "soci cooperatori") i	
	titolari di una quota di capitale sociale che svolgono la	
	propria attività lavorativa all'interno dell'impresa	
	cooperativa che si avvalgono delle prestazioni istituzionali	
	di questa e partecipano alla gestione mutualistica.	
	Il numero dei soci, non inferiore al minimo di legge, è	
	illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche	
	italiane (e straniere se vi è reciprocità) che, in base alle	
	capacità personali e professionali, siano in grado di	
	contribuire all'attività sociale, compatibilmente con le	
	possibilità della cooperativa di fornire loro occasioni di	
	lavoro. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche	
	senza finalità di lucro, la cui presenza nella compagine	
	sociale è compatibile con le strutture della cooperativa. Non	
	4	

	possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti	
	o non coincidenti con quelli della cooperativa. A norma	
	dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, possono	
	essere ammessi alla cooperativa soci, denominati sovventori,	
	che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere	
	soci "sovventori" sia persone fisiche, sia quelle giuridiche.	
	Gli speciali conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	vanno a formare i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il	
	potenziamento aziendale. La costituzione, la riduzione e	
	l'estinzione di tali fondi sono deliberate dall'assemblea a	
	norma del presente statuto e l'ammissione del singolo socio	
	sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. Il	
	numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci cooperatori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore,	
	regolato dall'art. 21 di questo statuto, spetta a colui che	
	alla data in cui viene spedita la convocazione dell'assemblea	
	risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci giorni.	
	Tale iscrizione viene effettuata su richiesta scritta	
	dell'interessato, rivolta al presidente della cooperativa. Il	
	recesso del socio sovventore è consentito a norma	
	dell'articolo 2437 del codice civile.	
	Al recedente spetta il rimborso del conferimento a suo tempo	
	5	

	effettuato, eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 37	
	di questo statuto.	
	ART. 5) In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori sono remunerati più di due punti percentuali	
	rispetto a quanto vengono remunerati quelli dei soci	
	cooperatori, con le modalità di cui al presente statuto).	
	ART. 6) I soci sovventori possono essere nominati	
	amministratori, ma la maggioranza degli amministratori sarà	
	sempre costituita da soci cooperatori.	
	ART. 7) Il socio sovventore che intenda trasferire in tutto o	
	in parte la propria partecipazione deve darne notizia al	
	presidente della cooperativa mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento contenente:	
	a) generalità complete dell'aspirante acquirente;	
	b) indicazioni del modo in cui deve eventualmente essere	
	fatto l'accredito di cui appresso.	
	Alla lettera deve essere unita una dichiarazione sottoscritta	
	dall'aspirante acquirente circa l'impegno a pagare il prezzo	
	richiesto dal proponente venditore.	
	Il presidente è tenuto a dare comunicazione di quanto sopra	
	agli altri soci sovventori iscritti nell'apposito libro,	
	mediante telegramma o telefax spedito entro cinque giorni da	
	quello in cui gli è pervenuta la notizia.	
	Gli altri soci sovventori hanno diritto di prelazione, in	
	misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sulla	
	6	

	partecipazione posta in vendita; tale diritto può essere	
	esercitato entro cinque giorni, mediante telegramma o telefax	
	indirizzato al presidente della cooperativa, e deve essere	
	riferito all'intera partecipazione posta in vendita.	
	Ove tale diritto non venga esercitato, la cooperativa ha	
	diritto di inviare al proponente venditore, mediante	
	telegramma o telefax spedito entro dieci giorni dall'ultimo	
	utile per l'esercizio del suddescritto diritto di prelazione	
	una comunicazione avente ad oggetto, in via alternativa, o	
	l'autorizzazione a procedere alla vendita proposta, o	
	l'avvenuto accredito a favore dello stesso proponente della	
	somma a suo tempo indicata come prezzo di vendita, pagata da	
	una o più persone, scelte dal consiglio di amministrazione	
	per assumere la qualifica di socio sovventore.	
	In assenza di comunicazioni da parte della cooperativa, il	
	proponente venditore ha diritto di ottenere da questa, previa	
	richiesta via telegramma o telefax spedito entro quaranta	
	giorni dalla data di spedizione della comunicazione	
	dell'intenzione di vendere, il rimborso della somma a suo	
	tempo conferita, eventualmente rivalutata a norma del	
	presente statuto; in tal caso la cooperativa provvede al	
	rimborso previa corrispondente riduzione del fondo di cui al	
	precedente articolo 4).	
	ART. 8) Chi intende essere ammesso come socio, dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,	
	7	

	la quale dovrà contenere:	
	a) - indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	luogo di residenza e cittadinanza;	
	b) - indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c)- la quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore	
	non dovrà, comunque essere inferiore né superiore ai limiti	
	minimi e massimi, stabiliti dalla legge;	
	d) - dichiarazione di volersi attenere alle norme di cui al	
	presente statuto, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi Sociali competenti.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persona	
	giuridica, dovrà riportare:	
	a) - denominazione, sede, attività;	
	b) - delibera di autorizzazione, con indicazione della	
	persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona	
	giuridica;	
	c) - quota da sottoscrivere;	
	d) - in allegato copia dello Statuto e della delibera di	
	autorizzazione.	
	ART. 9) Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia il	
	consiglio di amministrazione della cooperativa, che esamina	
	sulla base di criteri oggettivi, nell'ordine in cui sono	
	pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni	
	di cui al precedente articolo 8).	
	L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	8	

	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità	
	professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle	
	effettive possibilità della cooperativa di procurargli	
	occasioni di lavoro.	
	Entro quindici giorni dalla delibera di ammissione, il	
	presidente ne dà comunicazione all'interessato, mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa:	
	a) la quota di capitale indicata nella domanda di ammissione;	
	b) la tassa di ammissione di cui al successivo articolo 23).	
	In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa	
	considera ritirata la domanda stessa.	
	I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci,	
	nell'ordine in cui è stata deliberata l'ammissione, entro tre	
	giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.	
	ART. 10) La qualità di socio conferisce tutti i diritti	
	inerenti alla partecipazione societaria nonchè l'obbligo di	
	prestare la propria attività lavorativa esclusivamente	
	nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione	
	scritta del presidente di questa, previa delibera del	
	consiglio di amministrazione.	
	L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della	
	cooperativa è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi	
	dell'art. 6 legge 142/2001.	
	9	

	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE.	
	ART. 11) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, morte ovvero per scioglimento o estinzione	
	dell'ente o persona giuridica.	
	ART. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere, mediante comunicazione con lettera raccomandata al	
	Presidente della Cooperativa, il socio:	
	a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in	
	conseguenza nell'interesse della Cooperativa.	
	ART. 13) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi	
	in una delle situazioni di incompatibilità con quelle	
	previste dal precedente art.4.	
	ART. 14) Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) - che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	10	

	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto e);	
	b) - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte e/o nel pagamento	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Società;	
	c) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto;	
	d) - che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza	
	o contraria agli interessi sociali;	
	e) - che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento quale delimitato	
	dall'art.1455 C.C.;	
	f) - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati infamanti;	
	g) - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o	
	disordini pregiudizievoli.	
	Nei casi indicati alle lettere a) e b) del presente articolo,	
	il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorsi trenta giorni dal detto invito e	
	semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	ART. 15) Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	11	

	decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgono tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di	
	Amministrazione su tali materie, saranno regolate come	
	previsto dal successivo art.38.	
	Nel caso di decesso di un socio, la Cooperativa continuerà	
	con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda,	
	da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena	
	di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo.	
	Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio e li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, 2 e 3 comma del Codice	
	Civile.	
	ART. 16) I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto	
	il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi	
	effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	12	

	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei	
	mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	ART. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	ART. 18) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro il	
	termine di prescrizione di cui all'art.2949 c.c..	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.	
	In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono per due	
	anni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti, verso la Cooperativa per il pagamento delle quote	
	non versate.	
	I soci receduti o esclusi rispondono verso i terzi nei limiti	
	delle quote sottoscritte e dell'eventuale garanzia	
	sussidiaria prestata per le obbligazioni assunte dalla	
	Cooperativa fino al giorno in cui hanno rivestito la qualità	
	di socio. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili gli eredi ed i legatari del socio defunto.	
	ART. 19) In caso di recesso, decadenza od esclusione, i	
	13	

	diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti -	
	relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno	
	definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	ART. 20) Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci;	
	e) il Revisore Contabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 21) L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti	
	da almeno tre mesi nel relativo libro sociale, ciascuno dei	
	quali ha diritto ad un voto, nonché dai soci sovventori	
	iscritti nel relativo libro sociale a norma del precedente	
	articolo 4). Tuttavia i voti attribuiti ai sovventori non	
	devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Chi ha diritto di voto può delegarlo ad un altro avente	
	diritto che appartenga alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, che non sia consigliere di	
	amministrazione né sindaco e che non rappresenti altri.	
	Le deleghe, rilasciate per iscritto e per una singola seduta,	
	devono essere menzionate nel relativo verbale e conservate	
	fra gli atti sociali.	
	ART. 22) L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno	
	14	

	una volta l'anno, nei termini indicati all'articolo 2364	
	C.C., per deliberare su quanto indicato all'articolo 35,	
	nonchè quante volte il consiglio di amministrazione lo	
	ritenga opportuno o i soci ne facciano richiesta scritta, con	
	l'elenco delle materie da trattare; se si tratta di soci	
	cooperatori, questi devono rappresentare almeno un quinto di	
	tale categoria; se si tratta di soci sovventori, devono	
	questi avere diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti	
	alla loro categoria.	
	Se l'assemblea è convocata su richiesta dei soci deve aver	
	luogo entro trenta giorni dalla richiesta, in seduta	
	ordinaria ovvero straordinaria, a seconda delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	La convocazione è sempre fatta con lettera raccomandata,	
	inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la	
	riunione, agli indirizzi dei soci rispettivamente risultanti	
	dai libri soci cooperatori e sovventori.	
	La lettera deve indicare l'ordine del giorno nonché luogo,	
	data ed ora sia della prima, sia di una eventuale seconda	
	convocazione, purchè quest'ultima sia fissata in giorno	
	diverso dalla prima.	
	Anche in mancanza di tali adempimenti, l'assemblea è	
	validamente costituita quando vi partecipano tutti coloro che	
	hanno diritto di voto, tutti i consiglieri di amministrazione	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	15	

	ART. 23) All'assemblea ordinaria compete:	
	- approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	- costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il	
	potenziamento aziendale, eventualmente stabilendone la durata	
	e comunque fissandone l'ammontare massimo, da alimentare	
	mediante i conferimenti dei soci sovventori di cui al	
	precedente articolo 4), nonchè ridurre o estinguere i fondi	
	stessi;	
	- approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli	
	utili di esercizio, ivi compresa la remunerazione dei	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori, espressa in	
	termini percentuali di quella dei dividendi corrisposti ai	
	soci cooperatori;	
	- determinare annualmente l'ammontare della tassa di	
	ammissione per l'esercizio successivo a quello del quale	
	approva il bilancio;	
	- determinare di triennio in triennio il numero dei	
	componenti il consiglio di amministrazione e nominare i	
	consiglieri;	
	- nominare i componenti del collegio dei sindaci, eleggere	
	tra questi il presidente e fissarne i compensi;	
	- pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	- nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare	
	nella eventualità di cui al Titolo VIII;	
	- pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	16	

	per statuto o per decisione del consiglio di amministrazione,	
	le venga sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la	
	legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede	
	straordinaria.	
	ART. 24) L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima	
	convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla	
	fusione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altre località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazione devono essere prese con il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi,	
	i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata dai soci intervenuti dall'assemblea non	
	oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della	
	pubblicazione della deliberazione.	
	17	

	ART. 25) L'assemblea è presieduta dal presidente del	
	consiglio di amministrazione; in sua assenza è presieduta dal	
	vice presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di	
	età tra i consiglieri di amministrazione presenti.	
	In occasione di ogni seduta, il presidente dell'assemblea	
	nomina un segretario che può essere non socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la	
	regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di	
	verificare la sussistenza delle circostanze indicate al	
	precedente articolo 24).	
	ART. 26) Le modalità di votazione vengono stabilite di volta	
	in volta dalla stessa assemblea.	
	E' espressamente esclusa la votazione segreta.	
	E' assunta la deliberazione che riporta più di metà dei voti	
	esprimibili dai partecipanti.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 27) Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi	
	poteri in ordine alla gestione sociale, ad eccezione di	
	quelli che per legge o per statuto spettano all'assemblea.	
	ART. 28) Il consiglio di amministrazione si compone di un	
	numero dispari di soci variabile da tre a sette, fissato	
	dall'assemblea all'atto del rinnovo delle cariche.	
	Un numero di consiglieri pari alla metà del totale,	
	arrotondato all'unità inferiore, può essere scelto tra i soci	
	sovventori.	
	18	

	I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il	
	presidente ed il vice presidente e, quando il consiglio è	
	composto da almeno sette membri, può nominare un comitato	
	esecutivo, determinandone i compiti.	
	Se venga a mancare un consigliere di amministrazione, il	
	consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione,	
	nell'ambito della medesima categoria di soci operatori o	
	sovventori alla quale apparteneva il consigliere da	
	sostituire.	
	Il nuovo nominato dura in carica fino alla successiva	
	assemblea.	
	ART. 29) Il consiglio è convocato dal presidente almeno ogni	
	due mesi ed ogni volta che questi lo ritenga opportuno,	
	ovvero che ne facciano richiesta almeno un terzo dei	
	consiglieri o uno dei sindaci.	
	La convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello	
	fissato per la riunione, di regola per telegramma, ma	
	comunque con mezzo idoneo.	
	Anche in mancanza di convocazione, le riunioni del consiglio	
	di amministrazione sono legittimate a deliberare quando vi	
	partecipino tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci	
	effettivi.	
	Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di	
	almeno metà dei consiglieri in carica.	
	19	

	Sono assunte le deliberazioni che riportano più di metà dei	
	voti dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	In caso di parità di voti, la proposta è respinta.	
	PRESIDENTE	
	ART. 30) Il presidente del consiglio di amministrazione è il	
	legale rappresentante della cooperativa nei confronti dei	
	terzi e, in caso di suo impedimento, lo è il vice presidente.	
	Nei confronti dei terzi la sottoscrizione del vice presidente	
	fa fede dell'impedimento del presidente.	
	Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte	
	le delibere assunte dal consiglio di amministrazione in	
	materia di rapporti tra la cooperativa ed i terzi; egli	
	quindi a titolo esemplificativo stipula contratti dei quali	
	la cooperativa è parte, regola la rappresentanza negli	
	organismi ai quali essa partecipa, conferisce procure e/o	
	incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse di	
	questa.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 31) A norma del precedente articolo 23), l'assemblea,	
	ove ve ne sia la necessità, nomina il collegio sindacale, ne	
	elegge per un triennio i tre membri effettivi e indica tra	
	loro il presidente.	
	La stessa assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti. I	
	sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	20	

	Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti ai registri revisori	
	contabili, mentre gli altri o in albi professionali o tra	
	professori universitari di ruolo; nel caso che al Collegio	
	Sindacale fosse affidato il controllo contabile, i componenti	
	dovranno tutti essere iscritti al Registro dei Revisori	
	Contabili.	
	ART. 32) Il collegio sindacale della cooperativa, se	
	nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sull'attuazione delle delibere assembleari, accerta la	
	regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza tra	
	scritture contabili e bilancio e l'osservanza delle norme in	
	materia di valutazione del patrimonio sociale; su tutto ciò	
	riferisce all'assemblea.	
	Il collegio sindacale si riunisce ogni tre mesi ed ogni volta	
	che lo ritenga opportuno, per procedere alla verifica della	
	consistenza di cassa e di valori e titoli di proprietà	
	sociale.	
	Ciascuno dei sindaci può procedere da solo a tali ispezioni	
	in qualunque momento.	
	Tutte le verifiche effettuate devono risultare dall'apposito	
	libro dei verbali.	
	REVISORE CONTABILE	
	ART. 33) Ove ve ne sia la necessità l'Assemblea, ai sensi	
	dell'art. 2409 bis cod. civ., nominerà un Revisore Contabile	
	21	

	al quale saranno devoluti i compiti previsti dal codice	
	civile e dalle leggi sulla cooperazione.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI	
	ART. 34) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali;	
	b) dalla riserva ordinaria formata dalle quote dei residui	
	attivi risultanti dal bilancio e dalle quote sociali	
	eventualmente non rimborsate di soci receduti o esclusi e	
	dagli eredi dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi	
	titolo. Del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito	
	inventario;	
	e) dalle somme incassate a titolo di contributo o per altro	
	titolo.	
	Art. 35) Il capitale sociale è ripartito in quote ai sensi di	
	legge. L'ammontare della quota di partecipazione individuale	
	al capitale è compreso tra un minimo di Euro 25,82	
	(venticinque virgola ottantadue) ed un massimo multiplo di	
	tale somma, non superiore a quello prescritto dalle vigenti	
	leggi.	
	Le quote di capitale sono nominative e possono essere	
	assoggettate a pegno o a vincoli nonchè trasferite con	
	effetto verso la cooperativa solo con l'autorizzazione	
	22	

	dell'organo amministrativo.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati ai	
	sensi dell'art. 4 della l. 59/92 da azioni nominative	
	trasferibili.	
	Ciascuna delle azioni che rappresentano il conferimento dei	
	soci sovventori ammonta ad Euro 500,00 somma (corrispondente	
	ad un voto) ed il loro trasferimento è regolato dal	
	precedente articolo 7).	
	ART. 36) Il trattamento economico dei soci cooperatori è	
	equiparato a quello spettante a lavoratori subordinati che	
	svolgono le medesime mansioni e può essere aumentato o	
	diminuito in ragione delle entrate realizzate dalla	
	cooperativa.	
	Ai soci cooperatori è praticato il trattamento previdenziale	
	ed assistenziale connesso con le prestazioni lavorative	
	svolte.	
	ART. 37) Il bilancio annuale della cooperativa, redatto dal	
	consiglio di amministrazione con riferimento all'esercizio	
	sociale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni	
	anno, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro	
	i successivi quattro mesi.	
	Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal	
	consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il	
	23	

	carattere cooperativo della società.	
	La ripartizione dei ristorni deve essere deliberata	
	dall'assemblea, nel rispetto dei limiti della legislazione	
	fiscale vigente, in maniera proporzionale alla quantità ed	
	alla qualità degli scambi mutualistici, con facoltà per	
	l'assemblea stessa che il ristorno venga destinato ad aumento	
	di capitale sociale.	
	ART. 38) Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota pari al tre per cento (3%) ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo, o, nei casi	
	previsti dai commi 6 e 7 dell'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n.59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi;	
	c) la quota di utili che non è assegnata e che non è	
	utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o	
	assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci	
	deve essere destinata ai fini mutualistici ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2356 c.c., come modificato dall'articolo 8	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n.	
	1577, è fatto divieto di:	
	a - distribuire i dividendi superiori alla ragione	
	24	

	dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente	
	versato,	
	b - distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale.	
	Le somme destinate alle riserve indivisibili non possono	
	essere distribuite tra i soci, sotto qualsiasi forma, anche	
	all'atto dello scioglimento della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 12 della legge 904/77,	
	c - remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,	
	TITOLO VII - LIQUIDAZIONE	
	ART. 39) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi	
	causa allo scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i	
	soci.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà	
	obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VIII - CONTROVERSIE	
	ART. 40) Tutte le controversie eventualmente insorgenti su	
	questioni relative alla validità, interpretazioni,	
	esecuzione, inesecuzione e risoluzione del presente contratto	
	e, più in particolare, le controversie che dovessero	
	insorgere tra società e ciascun socio, ovvero tra i soci	
	25	

	medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti a favore di	
	questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come	
	singoli, nonchè fra gli eredi di un socio defunto e gli altri	
	soci e/o la società, connessi all'interpretazione ed	
	all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale,	
	all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla	
	decisione di un arbitro, da designarsi dal Presidente del	
	Tribunale competente.	
	L'arbitro agirà in via irrituale secondo equità e il suo lodo	
	sarà vincolante tra le parti.	
	TITOLO IX - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	
	ART. 41) La società intende avvalersi di ogni contributo e	
	beneficio fiscale previsti dalle vigenti leggi, sia	
	regionali, sia nazionali, sia comunitarie.	
	TITOLO X - REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 42)	
	a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato,	
	b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,	
	c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	26	

d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI - RINVIO

ART. 43) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto devono intendersi applicate le norme delle cooperative a mutualità prevalente come previste dal C.C., dai D.Lgs. 5/2003 e D.Lgs. 6/2003, nonché dalle leggi sulla cooperazione.

FIRMATO: - Giuseppe STAIANO - Notaio Antonio FORMISANO
(SIGILLO)

Registrato presso Ag.Entrate - Uff. Napoli 1 il 30 dicembre 2004.

Copia conforme all'originale.

Bollo assolto in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Napoli - Autorizzazione Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate n. 38220/80bis del 22/10/2001 - Copia su supporto informatico conforme all'originale documentato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.